

STATUTO

"L'AURORA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione, e durata

1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "**L'AURORA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE Associazione di promozione sociale**", siglabile "**L'AURORA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE APS**". L'indicazione di "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" non potrà essere utilizzata in assenza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore").

2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso di scioglimento si applica l'articolo 18 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- promozione sociale e culturale;
- integrazione sociale;
- beneficenza;
- partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- impegno nel volontariato civile e solidale;
- attività sportiva dilettantistica;
- sostegno, collaborazione ed elaborazione di progetti, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche, private e con altre associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate per le persone anziane.

2) Per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett a), d), t) ed u) del D. Lgs 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera i) D. Lgs. 117/2017), ivi compresa la*

complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, prevalentemente nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

b) *educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. 117/2017). In tale ambito l'associazione intende organizzare corsi e attività diurne durante le quali i volontari effettueranno attività di formazione e educazione per minori, anziani e persone svantaggiate, soci o familiari di soci, nonché in favore di terzi.

c) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (art. 5, comma 1, lettera t) D. Lgs. 117/2017). In questo settore verranno organizzati corsi ed attività sportive dilettantistiche in genere, principalmente nello sport della ginnastica e, più specificatamente, riconducibili alla disciplina dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, anche in collaborazione con altre associazioni sportive, in particolare nei confronti di giovani ed anziani e persone con difficoltà motorie diverse.

d) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017* (art. 5, comma 1, lettera u) D. Lgs. 117/2017). Verranno organizzati specifici eventi culturali e sportivi al fine di raccogliere fondi da destinare a fini di beneficenza per cause meritevoli, segnalate anche da altre associazioni di promozione sociale con cui si intende collaborare e coinvolgere nei progetti sopra esposti per dare un tangibile contributo in termini di impegno civile e sociale alla nostra collettività.

3) Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestino la loro attività in maniera non occasionale. L'associazione potrà, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

4) L'associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, gli eventuali regolamenti, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

5) Le attività di interesse generale di cui al comma 1 e 2, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

6) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle indicate al comma 1 e 2, purché strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti

previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Art. 3 Sede

1) L'associazione ha sede in Casale Monferrato, Viale Beretta n. 1/A, ed opera prevalentemente nella Regione Piemonte.

2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità locali operative nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune di Casale Monferrato. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato con verbale di assemblea ordinaria.

Art. 4 Raccolta fondi

1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici o privati;
- contributi volontari di privati, soci o non soci;
- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a soci, associati, partecipanti e a terzi;
- rendite patrimoniali;
- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);
- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017);
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il mese di giugno e comunque secondo le condizioni previste dalla legge.

4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017 possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.

2) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale svolte. Viene deliberata dal consiglio direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale egli si impegna a rispettare lo statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

3) Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione.

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

6) La qualità di socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo.

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8

Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2) In modo particolare, i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'associazione, attraverso richiesta motivata al Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata. Il consiglio direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di utilizzo delle informazioni fornite.

3) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti dall'organo amministrativo della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'assemblea dei soci.

Art. 9

Risorse

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10

Organi dell'Associazione

- 1) Sono Organi dell'associazione:
 - L'assemblea dei soci;
 - Il consiglio direttivo;
 - l'organo di controllo (se previsto);
 - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se previsto).

Art. 11

Assemblea dei Soci

- 1) L'assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà essere portatore di una sola delega.
- 4) Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro il maggior termine di 6 (mesi) qualora comprovate esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni previste dalla legge.

4) L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che lo compongono;
- discute ed approva i programmi di attività;
- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta del consiglio direttivo;
- elegge tra i soci i componenti del consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nell'articolo 2;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più specifici;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza, compresa la sostituzione dei componenti del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 11 e 12.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.



3) L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14 **Consiglio Direttivo**

- 1) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra tra le persone fisiche associate, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del consiglio direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
- 2) L'assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo consiglio direttivo.
- 3) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel caso in cui l'associazione intenda iscriversi allo stesso, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 4) Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.
- 5) Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il consiglio direttivo così ricostituito dura in carica fino a scadenza naturale del proprio mandato.
- 7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci.
- 9) Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 16;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione e decadenza dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.

10) Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal consiglio direttivo.

11) Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 15 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea; convoca l'assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il consiglio direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16 Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. L'associazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, sussistendone i presupposti.

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 2, comma 3, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di eventuali altri organi sociali.

Art. 17

Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità può essere nominato dall'assemblea un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 18

Scioglimento

1) L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19

Disposizioni transitorie e norme finali

1) Come previsto all'articolo 1, comma 1, del presente statuto, l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" nella denominazione, non potrà essere spesa nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in assenza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) L'acronimo "ETS" potrà essere automaticamente inserito nella denominazione sociale dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di modifica alcuna al presente statuto.

3) Al verificarsi della condizione sospensiva di cui ai commi precedenti, gli amministratori dell'ente provvederanno all'integrazione della denominazione sociale ed a tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone adeguata informazione all'assemblea.

4) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ss. mm. ed ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Il Presidente



REGISTRATO PRESSO U.
CASALE M.T.O. DI ALESSANDRIA
IN DATA 14/10/22 N. 708 SERIE 3
ESATTI € 200,00 (DUECENTO, 00)
IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI /

Il Funzionario
Paolo Gallina